

## Mantenimento

### Effettività dello stato di bisogno

---

#### Cassazione Penale Sezione VI – Sentenza del 13 maggio 2016 n. 23010

Degna di particolare rilievo è la citata sentenza della Corte di Cassazione Penale emessa lo scorso mese di maggio, per la lettura interpretativa che dà della fattispecie di cui all'art. 570 del codice penale.

Nel caso in esame, un padre di due minori era stato condannato ad una pena di due mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art 570 c.p. comma 2 n. 2 : egli aveva ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento mensile da € 4.000,00 ad € 800,00 facendo mancare, secondo l'accusa, i mezzi di sussistenza ai destinatari.

La Cassazione ha invece annullato con rinvio la sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano assumendo che, per poter affermare la penale responsabilità dell'imputato, sia necessario accertare in concreto la sussistenza dello stato di bisogno in capo a moglie e figli. Vale a dire se, effettivamente, i destinatari delle somme versino in un reale stato di bisogno (si noti che la riduzione dell'assegno di mantenimento era stata di soli 7 mesi ed era stata poi integralmente sanata; inoltre era stato accertato che l'ex coniuge non obbligato godesse di risparmi accantonati di un certo rilievo (€ 25.000,00)).

La sentenza in commento si pone nell'alveo interpretativo già percorso con la precedente sentenza n. 46854 del 2014 ma, soprattutto, supera il precedente orientamento che vedeva sempre presunto lo stato di bisogno quando i destinatari dei versamenti dovuti fossero minori di età (la mera inosservanza di versare l'assegno fissato dal Giudice in sede di separazione costituiva condotta rilevante anche qualora l'inadempimento fosse stato parziale ed indipendentemente dalla circostanza che tale inosservanza avesse comportato il venire meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario del contributo economico)

Collegamento ipertestuale :

<http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/30/violazione-obblighi-di-assistenza-familiare>